

# Investimento Azzurro Protetto

*Assicurazione a vita intera a versamento unico  
e capitale rivalutabile*

*Nota Informativa  
Condizioni Contrattuali*

# INDICE

<b>I. DEFINIZIONI</b>	<b>1</b>
<b>II. NOTA INFORMATIVA</b>	<b>2</b>
<b>PREMESSA</b>	<b>2</b>
SEZIONE A – INFORMAZIONI RELATIVE A EUROVITA S.p.A.	2
SEZIONE B – INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	2
1. PRESTAZIONE	2
2. GARANZIE	2
3. OPZIONI	2
4. DURATA DEL CONTRATTO	2
5. INFORMAZIONI SUI VERSAMENTI	2
6. INFORMAZIONI SUI CARICAMENTI E SULLE SPESE CONTRATTUALI	3
7. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (RIVALUTAZIONE)	3
8. MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO	3
9. PAGAMENTI DI EUROVITA	3
10. RISCATTO	4
11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO	4
SEZIONE C – INDICAZIONI GENERALI SUL REGIME FISCALE E SULLA LEGGE APPLICABILE	4
1. REGIME FISCALE DEI VERSAMENTI	4
2. TASSAZIONE DELLE SOMME LIQUIDATE DA EUROVITA	4
3. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI	5
4. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRAIBILITÀ	5
5. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO	5
6. PRESCRIZIONE	5
7. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	5
8. LINGUA UTILIZZABILE	5
SEZIONE D – INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	5
1. INFORMAZIONI RELATIVE A EUROVITA	5
2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	5
3. INFORMAZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO	5
<b>III. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DEL PRODOTTO</b>	<b>6</b>
<b>IV. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96</b>	<b>1</b>
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI	1
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI	1
3. CONFERIMENTO DEI DATI	1
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI	1
5. COMUNICAZIONE DEI DATI	1
6. DIFFUSIONE DEI DATI	2
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO	2
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO	2
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE.	2
<b>V. CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>	<b>3</b>
PREMESSA	3
ART. 1 – OBBLIGHI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.	3
ART. 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO	3
ART. 3 – REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO	3
ART. 4 - BENEFICIARI	3
ART. 5 – DURATA	3
ART. 6 - PRESTAZIONI ASSICURATE	3
ART. 7– VERSAMENTI	3
ART. 8 – COSTI	4
ART. 9 - RIVALUTAZIONI	4
ART. 10 – RISCATTO	4
ART. 11 – RENDITE DI OPZIONE	5
ART. 12 – PRESTITI	5
ART. 13 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	5
ART. 14 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA	6
ART. 15 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE	6
ART. 16 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	6
<b>VI. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "EURORIV"</b>	<b>7</b>

## I. DEFINIZIONI

<b>Assicurato</b>	È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.
<b>Assicurazione sulla vita</b>	È un contratto tra un soggetto contraente ed un'impresa di assicurazione.
<b>Beneficiario</b>	È la persona designata dal Contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all'impresa di assicurazione o per testamento (art. 1920 del codice civile).
<b>Capitale investito</b>	È il versamento corrisposto al netto delle spese.
<b>Caricamento</b>	È la parte del versamento che Eurovita trattiene per far fronte alle spese di gestione del contratto.
<b>Condizioni contrattuali</b>	È il documento che riporta le condizioni che regolano il contratto.
<b>Contraente</b>	È il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, che è tenuto ad effettuare i versamenti e che ha la facoltà di esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto stesso (per es.: esercizio del diritto di riscatto, modifica del beneficiario, ecc).
<b>Eurovita</b>	È la Compagnia di assicurazioni "Eurovita Assicurazioni S.p.A." con sede in via Sicilia 169 – 00187 Roma.
<b>Fondo EURORIV</b>	È una Gestione speciale degli investimenti per le polizze che prevedono una Clausola di Rivalutazione collegata a tale gestione.
<b>ISVAP</b>	È l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: è l'Ente pubblico incaricato di vigilare sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle Compagnie di Assicurazione.
<b>Nota informativa</b>	È il documento con il quale vengono fornite informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza il contratto; deve essere redatta secondo quanto disposto dall'ISVAP e deve essere consegnata al potenziale cliente <i>prima della sottoscrizione del contratto</i> .
<b>Polizza</b>	È il documento principale del contratto di assicurazione e ne costituisce la prova. Essa contiene, tra l'altro, gli estremi del contraente, dell'assicurato e dei beneficiari, la durata, l'entità del versamento e del capitale assicurato.
<b>Versamento</b>	È l'importo che il Contraente corrisponde a Eurovita per ottenere le prestazioni previste dal contratto.
<b>Recesso del contratto</b>	È la facoltà che ha il Contraente di rinunciare al contratto già concluso. Può essere esercitata entro 30 giorni dalla conclusione del contratto stesso provocandone l'annullamento.
<b>Rendita vitalizia</b>	È l'importo dovuto periodicamente dalla Compagnia al Beneficiario a decorrere da una certa data e finché l'Assicurato sia in vita.
<b>Revoca della proposta</b>	È la facoltà che ha il Contraente di far cessare gli effetti della proposta rinunciando alla sottoscrizione del contratto.
<b>Riscatto</b>	È la richiesta del Contraente di estinzione del contratto.
<b>Riserva matematica</b>	È l'importo accantonato dalla Compagnia per far fronte, in futuro, ai suoi obblighi contrattuali.
<b>Rivalutazioni annuali</b>	È la maggiorazione del capitale che Eurovita riconosce annualmente.

## II. NOTA INFORMATIVA

### PREMESSA

La presente Nota Informativa, **della quale si raccomanda un'attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto**, è redatta nel rispetto delle disposizioni a tutela del consumatore emanate dall'Unione Europea e recepite nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. n. 174 del 17 marzo 1995. Essa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere il contratto di assicurazione denominato **"INVESTIMENTO AZZURRO PROTETTO"** (codice di tariffa 0118) con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e quella in corso di contratto sono regolate da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta a preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

### SEZIONE A – INFORMAZIONI RELATIVE A EUROVITA S.p.A.

La Società EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito denominata "Eurovita", ha Sede Legale e Direzione Generale in Via Sicilia n° 169 – 00187 ROMA (ITALIA).

Eurovita è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n° 19088 del 28/08/1991 (G.U. del 02/09/1991) ed è iscritta al n° 1211/90 del Registro delle Imprese – C.C.I.A.A. di Roma. Codice Fiscale e Partita IVA 03769211008.

Eurovita si impegna a comunicare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

### SEZIONE B – INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

**Il presente contratto è riservato esclusivamente ai dipendenti (e/o personale in quiescenza) dell'Aeronautica Militare Italiana, Comando Terza Regione Aerea, Quartiere Generale Palese, e Aereoporto "Amendola" di Foggia.**

#### 1. PRESTAZIONE

INVESTIMENTO AZZURRO PROTETTO è un contratto di assicurazione sulla vita a versamento unico collegato alla Gestione Speciale EURORIV.

La prestazione contrattuale garantita da Eurovita consiste in un **importo liquidabile in caso di morte dell'Assicurato, pari al capitale investito rivalutatosi fino alla data dell'evento**. Per capitale investito si intende l'importo del versamento al netto delle relative spese (per le quali si veda al punto 6).

#### 2. GARANZIE

Il contratto garantisce:

- il diritto alla **riscossione di un capitale, in caso di decesso dell'Assicurato**, in qualsiasi epoca questo avvenga;
- una **rivalutazione annuale**, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivati dalla gestione speciale degli investimenti (Fondo EURORIV) cui è collegato il contratto;
- **la certezza dei risultati raggiunti**, in virtù della definitiva acquisizione delle maggiorazioni annuali del capitale assicurato che, pertanto, può solo aumentare e mai diminuire (**consolidamento**);
- la garanzia del valore minimo del capitale assicurato, pari al capitale investito rivalutatosi fino alla data dell'evento.

#### 3. OPZIONI

Il contratto prevede la possibilità di richiedere che il **valore di riscatto** venga **convertito in una rendita vitalizia** (pensione), eventualmente reversibile a favore di altra persona o con la garanzia del pagamento certo della stessa per 5 o 10 anni.

#### 4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato.

#### 5. INFORMAZIONI SUI VERSAMENTI

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dietro corresponsione di un **versamento unico anticipato** di importo non inferiore a **25.050 Euro**.

I versamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita presso Banca Eurosistemi (c/c n. 54259 ABI 6000 – CAB 3200) o tramite addebito bancario su conto corrente (RID).

## 6. INFORMAZIONI SUI CARICAMENTI E SULLE SPESE CONTRATTUALI

Sul versamento unico è applicata una spesa fissa pari a **50 Euro**.

Non sono previsti ulteriori costi sui versamenti.

Su ciascuna operazione di riscatto totale o parziale viene prelevato un importo fisso pari a **10 Euro**.

## 7. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (RIVALUTAZIONE)

Il presente contratto di assicurazione è collegato ad una speciale gestione patrimoniale denominata "EURORIV", separata dalle altre attività di Eurovita e disciplinata da apposito regolamento, sulla quale Eurovita preleva una commissione di gestione dello 0,75%. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58 del 24/02/1998, per attestarne la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti.

Ai contratti viene attribuito, a titolo di partecipazione agli utili, un beneficio finanziario che proviene dal rendimento realizzato dalla gestione del Fondo EURORIV (di cui si veda il relativo regolamento), rilevato il secondo mese antecedente la ricorrenza anniversaria del contratto. La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo 0,25 punti percentuali al rendimento realizzato dalla Gestione EURORIV. **Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 3,75% per la prima ricorrenza annuale** successiva alla decorrenza del contratto. Successivamente, di anno in anno, Eurovita si riserva la facoltà di modificare questo tasso adeguandolo al maggiore dei tassi garantiti da Eurovita per i contratti rivalutabili di nuova commercializzazione alla data di riferimento (secondo mese precedente la data di rivalutazione). Qualora questo tasso sia inferiore a quello applicato alla ricorrenza annuale precedente, viene garantito come minimo il tasso che si ottiene diminuendo di un punto percentuale il tasso Euribor a dodici mesi - rilevato l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese precedente la ricorrenza anniversaria del contratto.

Inoltre, in caso di rendimento annuo del Fondo superiore al **6,50%** (limite di **over-performance**) Eurovita trattiene **una commissione del 10% sul rendimento eccedente il suddetto limite**.

In caso nel corso dell'anno siano intervenuti uno o più riscatti parziali, il capitale in vigore all'ultima ricorrenza precedente risulterà proporzionalmente ridotto.

Gli effetti delle rivalutazioni sono evidenziati nel progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in Euro correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

## 8 . MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si estingue per:

- morte dell'Assicurato;
- esplicita richiesta da parte del Contraente del valore di riscatto.

## 9. PAGAMENTI DI EUROVITA

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa l'originale di polizza e delle eventuali appendici, i dati anagrafici e fiscali dei beneficiari e tutti gli altri documenti, necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'art. 14 delle Condizioni Contrattuali e nel modulo di richiesta liquidazione disponibile presso la Banca in cui è stato concluso il contratto.

Eurovita, entro 23 (ventitré) giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, invia all'avente diritto l'atto di quietanza che deve essere compilato, sottoscritto e restituito a Eurovita. Eurovita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza compilato e firmato. Decorso tale termine, e a partire dalla scadenza dello stesso, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Ogni pagamento viene effettuato sul conto corrente dell'avente diritto.

Si ricorda che in base all'art. 2952 Cod. Civ. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

## 10. RISCATTO

### - Totale -

Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il capitale investito, rivalutato fino alla data della richiesta scritta del riscatto, per un'aliquota determinata in funzione dell'anno di richiesta del riscatto:

Anno di richiesta	Aliquote in percentuale
1°	98,50%
2°	99,75%
dal 3° in poi	100%

La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis con riferimento all'ultima misura di rivalutazione fissata da Eurovita a norma del punto a) dell'art. 10 delle Condizioni Contrattuali.

### - Parziale -

Il riscatto può essere esercitato anche **limitatamente ad una parte del capitale accumulato**, purché il capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a 20.000 Euro.

A seguito del riscatto parziale, il capitale in vigore alla ricorrenza annuale immediatamente precedente a quella della liquidazione, viene diminuito in base al rapporto tra l'importo liquidato e l'importo riscattabile.

Il **costo** di ciascuna operazione di riscatto è pari a **10 Euro**.

## 11 . MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO

Una volta sottoscritta la proposta, il Contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto. Il contratto si considera concluso alle ore 24 giorno in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione di accettazione della proposta da parte della Società. In difetto, dal giorno in cui:

- il Contraente ha sottoscritto la polizza;
- il Contraente ha ricevuto la polizza firmata dalla Società.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Sia la revoca della proposta che il recesso del contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, 169 – 00187 Roma.

Al fine di semplificare l'esercizio di questi diritti, sono a disposizione del Contraente degli appositi moduli presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, un importo pari ai versamenti effettuati, al netto delle spese iniziali di 50 Euro.

## SEZIONE C – INDICAZIONI GENERALI SUL REGIME FISCALE E SULLA LEGGE APPLICABILE

### 1. REGIME FISCALE DEI VERSAMENTI

I versamenti non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.

### 2. TASSAZIONE DELLE SOMME LIQUIDATE DA EUROVITA

- I redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di polizze di assicurazione e contratti di capitalizzazione costituiscono redditi di capitale (art. 41, comma 1, lettera *g-quater*, d.P.R. 917/1986). Su tali redditi l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% <sup>(1)</sup> (art. 26-ter, comma 1, d.P.R. 600/73).

Va in ogni caso rammentato che non costituiscono redditi di capitale, gli interessi, gli utili e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese/attività commerciali da persone fisiche, società od altri enti (art. 45, comma 1, art. 95, comma 2, d.P.R. 917/86), in quanto tali proventi, qualora non soggetti ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa (art. 45, comma 2, d.P.R. 917/86).

- Le somme erogate in caso di morte dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n° 601/1973) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% da applicarsi alla differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art.6 del D.P.R. 917/1986).

- A seguito dell'esercizio del diritto dell'opzione in rendita avente finalità previdenziale<sup>(2)</sup>, la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello relativo ai premi pagati, costituisce reddito ed è soggetta, pertanto, ad un'imposta sostitutiva del 12,50%<sup>(2)</sup>. I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale<sup>(1)</sup> costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. 917/1986) soggetto ad un'imposta sostitutiva del 12,50%<sup>(1)</sup> sulla differenza tra ciascuna rata di rendita e quella della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari (art. 42 comma 4-ter del D.P.R. 917/1986).

(1) Applicata secondo i criteri previsti dal D.Lsg. n° 47/2000 e successive modificazioni.

(2) Ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. h) del D.P.R. n° 971/1986, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivo alla data di inizio dell'erogazione.

### **3. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI**

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni a Eurovita (Servizio Portafoglio) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'**ISVAP** (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma - 00187 – Via del Quirinale n° 21, quale organo a ciò preposto.

### **4. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ**

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.

### **5. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO**

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte ai Beneficiari a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

### **6. PRESCRIZIONE**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (art. 2952, secondo comma, Cod. Civ.).

### **7. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Al contratto si applica la legge italiana.

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

### **8. LINGUA UTILIZZABILE**

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

## **SEZIONE D – INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO**

### **1. INFORMAZIONI RELATIVE A EUROVITA**

Eurovita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento alla propria denominazione sociale, forma giuridica, indirizzo.

### **2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

Nel corso della durata contrattuale, Eurovita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto riportato della presente nota informativa, relativamente alle prestazioni e ai versamenti, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto oppure per intervenute modifiche alla legislazione applicabile.

### **3. INFORMAZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO**

Annualmente Eurovita comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale garantito per effetto della rivalutazione dello stesso. A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Direzione Generale, la stessa fornirà sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

### III. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DEL PRODOTTO

Al fine di rendere evidente il carattere puramente esemplificativo degli sviluppi delle prestazioni e del valore di riscatto successivamente riportati, sono state effettuate, in parallelo, due distinte proiezioni, ipotizzando di riconoscere un beneficio finanziario annuo costante. I due esempi riportano rispettivamente nella prima ipotesi, un beneficio finanziario del 3% (3,75% nel primo anno) e, nella seconda ipotesi, un beneficio finanziario del 5%.

Tale beneficio finanziario è determinato sulla base di due tassi esemplificativi di rendimento indicati dall'ISVAP nella misura del 4%(\*) e del 6%(\*) e sottraendo l'aliquota trattenuta da Eurovita dell'1% (di cui lo 0,75% previsto dal Regolamento del Fondo EURORIV e lo 0,25% in base alle condizioni contrattuali di rivalutazione).

Ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono, nella tabella che segue, i tassi di beneficio finanziario riconosciuti da Eurovita negli ultimi cinque anni, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

Anno	Rendimento lordo dei titoli di stato	Inflazione	Tassi di rendimento riconosciuti
1998	4,86%	1,80%	n.d.
1999	4,50%	1,60%	n.d.
2000	5,88%	2,60%	5,25%
2001	4,93%	2,70%	6,06%
2002	4,67%	2,50%	4,82%

(\*) Non vi è certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tantomeno è possibile prevenire il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

#### ESEMPIO DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI

Versamento € 50.050 (di cui spese € 50)  
 Capitale investito € 50.000

(importi espressi in Euro)

Anno	Capitale in caso di morte a fine anno		Valore di riscatto a fine anno	
	Ipotesi ISVAP 4%	Ipotesi ISVAP 6%	Ipotesi ISVAP al 4%	Ipotesi ISVAP al 6%
1	51.875,00	52.500,00	51.096,88	51.712,50
2	53.431,25	55.125,00	53.297,67	54.987,19
3	55.034,19	57.881,25	55.034,19	57.881,25
4	56.685,22	60.775,31	56.685,22	60.775,31
5	58.385,78	63.814,08	58.385,78	63.814,08
...	...	...	...	...
10	67.685,11	81.444,73	67.685,11	81.444,73
...	...	...	...	...

IL CONTRAENTE HA DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DEL PRESENTE PROSPETTO E A CHIEDERE CHIARIMENTI ALL'INTERMEDIARIO IN MERITO AI DIVERSI RISULTATI CONSEGUIBILI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE IPOTESI DI INVESTIMENTO DEI VERSAMENTI.

L'operazione di riscatto, se esercitata nel corso dei primi due anni, può comportare una penalizzazione economica rispetto ai versamenti corrisposti.



## IV. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96

Gentile Cliente

desideriamo informarLa che la legge n. 675/1996 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art.10 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

### 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- a) conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio delle attività assicurativa e riassicurativa, a cui Eurovita è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Eurovita stessa;
- c) per adempiere o per esigere l'adempimento ad obblighi previsti, anche in materia fiscale, dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti, o dai contratti collettivi, o prescritti da autorità od organo di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti;
- d) per la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa.

### 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.1. comma 2, lett. b) della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; è invece esclusa l'operazione di diffusione dei dati;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della "catena distributiva" del settore assicurativo e, più in generale, da Società di servizi cui vengono appaltate operatività connesse e strumentali all'attività assicurativa ed ai servizi della clientela.

L'elenco completo e aggiornato è disponibile chiedendolo al servizio indicato in informativa.

### 3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, può essere:

- a) obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio)
- b) strettamente necessario alla conclusione dei nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

### 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte Sua di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere ed eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3. lett. c). non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere le attività di cui al punto 1, lett. b).

### 5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero

del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

- b) inoltre i dati personali, esclusivamente per le finalità di cui al punto 1, lett. b), e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a società di servizi specializzate.

Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" di cui all'art. 22 della legge, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute, in misura strettamente pertinente a quanto da Lei specificamente richiesto.

Il trattamento che andremo a compiere riguardo a tali dati, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 5/2002 e n. 2/2002, ha le finalità di cui all'art. 1 lett. a) e sarà effettuato unicamente con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti.

I dati sensibili possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui al punto 1 lett. a), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza e assistenza o società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché, ove necessario, ai Suoi familiari.

Eventuali comunicazioni, in ordine ai Suoi dati "sensibili", avverrà in plico chiuso o con ogni altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

## **6. DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

## **7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea.

## **8. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art.13, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

## **9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE.**

Titolare del trattamento è Eurovita Assicurazioni S.p.A., Via Sicilia 169 - 00187 Roma (Italia).

Per talune attività utilizziamo società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici che, in veste di responsabili del nostro trattamento dei dati, svolgono, compiti di natura tecnica od organizzativa.. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" di cui al punto 2 lett. c).

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento nonché dei soggetti di cui ai punti al precedente art. 5 punti a) e b. è consultabile presso il Servizio Gestione Portafoglio che sarà a disposizione per qualsiasi ed eventuale chiarimento sul trattamento dei dati personali.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, può rivolgersi a:

**Eurovita Assicurazioni S.p.A.** -Via Sicilia, 167 - 00187 Roma (Italia) - tel. 06/474821 - fax 06/42900089 - e-mail [assicurazioni@eurovita.it](mailto:assicurazioni@eurovita.it).

## V. CONDIZIONI CONTRATTUALI

### PREMESSA

Il presente contratto è riservato esclusivamente ai dipendenti dell'Aeronautica Militare Italiana.

### ART. 1 – OBBLIGHI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.

La presente assicurazione viene assunta da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. – di seguito denominata Eurovita – in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente nella proposta e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

### ART. 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente:

- a. riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di Eurovita ovvero il documento di polizza
- b. sottoscrive il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il versamento previsto, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso oppure alle ore 24 del giorno indicato in polizza o nella lettera di conferma di Eurovita, qualora sia stata concordata una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

### ART. 3 – REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Una volta sottoscritta la proposta, il Contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Sia la revoca della proposta che il recesso del contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, 169 – 00187 Roma.

Al fine di semplificare l'esercizio di questi diritti, sono a disposizione del Contraente degli appositi moduli presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, un importo pari al versamento iniziale, al netto del costo fisso di 50 Euro (cfr. art. 9).

### ART. 4 - BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte da parte del Contraente con dichiarazione scritta a Eurovita oppure con testamento.

### ART. 5 – DURATA

Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato.

### ART. 6 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Eurovita con il presente contratto si obbliga a pagare ai Beneficiari, alla morte dell'Assicurato, un importo pari al capitale investo rivalutatosi fino alla data dell'evento. Per capitale investito si intende l'importo del versamento al netto dei costi di cui al successivo art. 8.

### ART. 7– VERSAMENTI

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dietro corresponsione di un versamento unico anticipato di importo annuo non inferiore a 25.050 Euro.

I versamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita o tramite addebito bancario su conto corrente (RID).

#### ART. 8 – COSTI

Sul versamento unico iniziale è applicata una spesa fissa pari a 50 Euro.

Non sono previsti ulteriori costi sui versamenti.

Su ciascuna operazione di riscatto totale o parziale viene prelevato un importo fisso pari a 10 Euro.

#### ART. 9 - RIVALUTAZIONI

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, Eurovita riconosce una rivalutazione del capitale complessivamente investito, con le modalità e nella misura appresso indicate.

A tal fine Eurovita gestisce separatamente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del FONDO EURORIV (di seguito denominato Fondo), riportato sul presente fascicolo, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti a), b) e c).

##### a) Misura della Rivalutazione

Eurovita determina il rendimento annuo da attribuire al contratto sottraendo 0,25 punti percentuali al rendimento riferito al secondo mese precedente la data di rivalutazione.

Per rendimento, relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi rapportando il risultato finanziario del Fondo di quel periodo, al valore medio del Fondo nello stesso periodo.

Il risultato finanziario ed il valore medio del Fondo sono definiti al punto 3 del Regolamento, con riferimento al periodo considerato.

Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 3,75% per la prima ricorrenza annuale successiva alla decorrenza del contratto. Successivamente, di anno in anno, Eurovita si riserva la facoltà di modificare questo tasso adeguandolo al maggiore dei tassi garantiti da Eurovita per i contratti rivalutabili di nuova commercializzazione alla data di riferimento (secondo mese precedente la data di rivalutazione). Qualora questo tasso sia inferiore a quello applicato alla ricorrenza annuale precedente, viene garantito come minimo il tasso che si ottiene diminuendo di un punto percentuale il tasso Euribor a dodici mesi - rilevato l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese precedente la ricorrenza anniversaria del contratto.

Inoltre, in caso di rendimento annuo del Fondo superiore al 6,50% (limite di over-performance) Eurovita trattiene una commissione del 10% sul rendimento eccedente il suddetto limite.

##### b) Modalità della rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, Eurovita rivaluta il capitale investito, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.

Il capitale rivalutato verrà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente, l'importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto a).

In caso nel corso dell'anno siano intervenuti uno o più riscatti parziali, il capitale in vigore all'ultima ricorrenza precedente risulterà proporzionalmente ridotto secondo quanto stabilito al successivo art. 10.

##### c) Rivalutazioni infrannuali

Le rivalutazioni relative a periodi infrannuali vengono assegnate in base al regime finanziario dell'interesse composto.

#### ART. 10 – RISCATTO

- Totale -

Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il capitale investito, rivalutato fino alla data della richiesta scritta del riscatto, per un'aliquota determinata in funzione dell'anno di richiesta del riscatto:

Anno di richiesta	Aliquote in percentuale
1°	98,50%
2°	99,75%
dal 3° in poi	100%

La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis con riferimento all'ultima misura di rivalutazione fissata da Eurovita a norma del punto a) dell'art. 10 delle Condizioni Contrattuali.

**- Parziale -**

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale accumulato, purché il capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a 20.000 Euro.

A seguito del riscatto parziale, il capitale in vigore alla ricorrenza annuale immediatamente precedente a quella della liquidazione, viene diminuito in base al rapporto tra l'importo liquidato e l'importo riscattabile.

Il costo di ciascuna operazione di riscatto è pari a 10 Euro.

**ART. 11 – RENDITE DI OPZIONE**

Su richiesta del Contraente, il valore di riscatto potrà essere convertito in:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;  
oppure
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere in modo certo per i primi 5 o 10 anni, anche nel caso di morte dell'Assicurato, e successivamente finché quest'ultimo è in vita  
oppure
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, da corrispondere finché i due Assicurati sono in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita l'Assicurato superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita nel punto a) dell'Art.10, sarà corrisposta in rate posticipate nella rateazione prescelta dal Contraente e non potrà essere riscattata durante il periodo di corresponsione.

I coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione, sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

**ART. 12 – PRESTITI**

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

**ART. 13 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:

***In caso di riscatto totale o parziale:***

- modulo di richiesta di liquidazione sottoscritto dal Contraente in presenza dell'operatore bancario;
- originali di polizza ed eventuali appendici o denuncia di smarrimento all'Autorità Giudiziaria (solo per il riscatto totale);
- in caso di vincolo o pegno, dichiarazione del vincolatario o creditore pignoratizio di rinuncia parziale o totale del vincolo.

***In caso di sinistro:***

- modulo di richiesta di liquidazione sottoscritto dal Beneficiario in presenza dell'operatore bancario;
- originali di polizza ed eventuali appendici o denuncia di smarrimento all'Autorità Giudiziaria;
- certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
- copia conforme all'originale del testamento conosciuto valido e non impugnato, se esistente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che attesti la non esistenza di testamento e con l'indicazione degli eredi legittimi per capitali inferiori o uguali a 129.000 Euro per capitali superiori, atto notorio;
- decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme all'originale) che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne o incapace;
- elenco dei Beneficiari (se diverso/i dal Contraente);
- in caso di vincolo o pegno, dichiarazione del vincolatario o creditore pignoratizio di rinuncia parziale o totale del vincolo.

***In caso di erogazione del riscatto in forma di Rendita:***

- Modulo di richiesta di liquidazione sottoscritto dal Contraente davanti all'operatore;
- originali di polizza ed eventuali appendici o denuncia di smarrimento all'Autorità Giudiziaria
- copia di un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato riportante i dati anagrafici (solo nel caso in cui il Contraente sia persona diversa dall'Assicurato);
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, consegnato ad ogni ricorrenza annuale o dietro specifica richiesta della Società.
- in caso di vincolo o pegno, dichiarazione del vincolatario o creditore pignoratizio di rinuncia parziale o totale del vincolo.

Eurovita, entro 23 (ventitré) giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, invia all'avente diritto l'atto

di quietanza che deve essere compilato, sottoscritto e restituito ad Eurovita. Eurovita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza compilato e firmato. Decorso tale termine, e a partire dalla scadenza dello stesso, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Ogni pagamento viene effettuato sul conto corrente dell'avente diritto.

**ART. 14 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando Eurovita ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su apposita appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore e del vincolatario.

**ART. 15 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE**

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

**ART. 16 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Al presente contratto si applica la legge italiana. Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

## VI. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "EURORIV"

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli Investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome EURORIV, ed indicata nel seguito con la sigla "RIV1". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una rivalutazione legata, secondo la presente clausola, al rendimento della "RIV1".

La gestione della "RIV1" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n° 71 del 26 Marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione della "RIV1" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.Lgs. 24/2/98 n. 58 art. 161, la quale attesta la rispondenza della "RIV1" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "RIV1", il rendimento annuo della "RIV1", quale descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo della "RIV1" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della "RIV1" di competenza di quell'esercizio al valore medio della "RIV1" stessa. Per risultato finanziario della "RIV1" si devono intendere i proventi finanziari dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "RIV1" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti, delle spese di certificazione e di una commissione di gestione pari allo 0,75% del valore medio della "RIV1".

Se il risultato finanziario risulterà inferiore alla commissione di gestione, la stessa sarà di importo pari al risultato effettivamente realizzato. In ogni caso l'applicazione della commissione di gestione non potrà mai rendere negativo il risultato finanziario.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella "RIV1" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella "RIV1" per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della "RIV1" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "RIV1".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "RIV1". Ai fini della determinazione del rendimento annuo della "RIV1", l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nella Clausola di Rivalutazione specifica di ogni tariffa.